

REGIONE PIEMONTE

L.R. 16 gennaio 1973, n. 4. (Stralcio)

Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Publicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 3.

(...)

TITOLO III

Referendum consultivo per l'istituzione nel territorio della Regione, di nuovi Comuni per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, previsto dall'art. 133, comma secondo, della Costituzione ⁽¹⁹⁾

Art. 33

1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla *legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51* (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.
3. Al referendum consultivo sono chiamati:
 - a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;
 - b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;
 - c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.

6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente

⁽²⁰⁾.

(19) Si veda, anche, la nuova normativa dell'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e la *L.R. 2 dicembre 1992, n. 51*.

(20) Il presente articolo, già modificato dagli *articoli 2 e 3, L.R. 16 dicembre 1991, n. 58*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio regionale o di uno o più dei soggetti titolari della potestà legislativa, nelle forme con le quali questa è ammessa, nonché ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante la popolazione interessata.

La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i Comuni o il Comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

Il referendum consultivo può anche essere limitato a parti di territorio comunale e, in tal caso, la deliberazione del Consiglio regionale delimita l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.».

Art. 33-bis

Non è richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra Comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra Comuni per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni ⁽²¹⁾.

Non è altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ⁽²²⁾.

(21) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 16 dicembre 1991, n. 58*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 34

Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 31 luglio ⁽²³⁾.

Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato tra il 70° e il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonché comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.

Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

(23) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 29 maggio 2009, n. 17. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria data del 30 giugno in cui diveniva esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale con quella attuale del 31 luglio.

Art. 34-bis

Deroghe di termini per cause di forza maggiore.

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti prelettorali previsti dalla normativa vigente ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 14 gennaio 2010, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della suddetta legge.

Art. 35

Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 36

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'*art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, comma primo e secondo ⁽²⁵⁾.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ⁽²⁶⁾.
3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto ⁽²⁷⁾.
- 3-bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto ⁽²⁸⁾.
4. Il segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari ⁽²⁹⁾.
5. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi agli Uffici di Sezione ⁽³⁰⁾.
6. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo ⁽³¹⁾.

(25) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L.R. 16 dicembre 1991, n. 58 e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in quanto privo di numerazione, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

(26) Il presente comma, in origine privo di numerazione è così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(27) Il presente comma, già sostituito dall'art. 5, L.R. 16 dicembre 1991, n. 58, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nei Comuni o nel Comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto: altrimenti è dichiarato respinto.».

(28) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(29) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

(30) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

(31) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del terzo comma con l'attuale comma 3 e dell'aggiunta del comma 3-bis, come precisato nelle relative note.

Art. 37

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 38

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum ⁽³²⁾.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum ⁽³³⁾.

(32) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(33) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(...)